

Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014 nella causa F-2/12, Hristov/Kommission e EMA

(Causa T-26/15 P)

(2015/C 118/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, N. Nikolova e C. Petrova)

Controinteressati nel procedimento: Emil Hristov, Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di impugnazione;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il diritto dell'Unione in quanto avrebbe attribuito al principio di buona amministrazione una portata che esso non possiede.
- In subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché prima di emanare la propria sentenza di annullamento non avrebbe esaminato se l'inosservanza del principio di buona amministrazione potesse incidere sul contenuto della decisione impugnata.
- In ulteriore subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe comunque violato il diritto dell'Unione in quanto non avrebbe considerato il contemperamento degli interessi in gioco nel caso di specie, senza limitare gli effetti della propria sentenza.

Impugnazione proposta il 20 gennaio 2015 dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA

(Causa T-27/15 P)

(2015/C 118/41)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: J. Currall, N. Nikolova e C. Petrova)

Controinteressati nel procedimento: Emil Kristof, Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 novembre 2014, nella causa F-2/12, Hristov/Commissione e EMA;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per la decisione sugli altri motivi di impugnazione;
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il diritto dell'Unione in quanto avrebbe attribuito al principio di buona amministrazione una portata che esso non possiede.
- In subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il principio di proporzionalità, poiché prima di emanare la propria sentenza di annullamento non avrebbe esaminato se l'inosservanza del principio di buona amministrazione potesse incidere sul contenuto della decisione impugnata.
- In ulteriore subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe comunque violato il diritto dell'Unione in quanto non avrebbe considerato il contemperamento degli interessi in gioco nel caso di specie, senza limitare gli effetti della propria sentenza.
- Ancora in subordine, si sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato il diritto dell'Unione considerando che l'erroneità della decisione della Commissione comportasse necessariamente anche l'erroneità della decisione dell'EMA.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2015 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-51/15)

(2015/C 118/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 24 novembre 2014 con il riferimento Ares(2014)3900631 («la decisione impugnata»), con la quale la Commissione ha confermato in gran parte la sua decisione del 3 giugno 2014 con il riferimento Ares(2014)2150615 con la quale la Commissione si è pronunciata sulla richiesta di informazioni della PAN Europe del 3 gennaio 2014 (registrata dalla Commissione il 6 gennaio 2014);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.